



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

SINDACO E
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Ferdinando Betti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Simona Fioretti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE
Paola Petruzzi

piano strutturale

ricognizione dei beni paesaggistici e culturali

PROGETTO URBANISTICO E
REDAZIONE DI VAS E VINCA
progettista incaricato
Riccardo Luca Breschi
con
Andrea Giraldi
Luca Agostini

STUDI GEOLOGICI E
IDROLOGICI E IDRAULICI
Gaddo Mannori
con
Simone Galardini



doc.3

La presente relazione comprende una ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d'ora in poi Codice).

Le aree tutelate per legge, come rappresentate nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), sono state confrontate con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi, avvalendosi di documentazione ufficiale, sopralluoghi, foto aeree, cartografia tecnica regionale (DBT) in scala 1:2000.

L'individuazione delle aree tutelate per legge si basa sui criteri dettati dal PIT-PPR nell'Elaborato 7B. Essa riguarda le seguenti tipologie di aree di cui all'art. 142 del Codice:

- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come indicati dall'art. 2, secondo e sesto comma, del decreto legislativo 18-05-2001, n. 227;

Si sottolinea il valore ricognitivo dei beni paesaggistici cartografati dal PS, comprese le aree boscate recepite dal PIT-PPR come modificate con DCR n.93 del 9 ottobre 2018 pubblicata sul BURT n. 47 del 19 ottobre 2018.

Con la risposta ufficiale del Settore "Ufficio regionale Usi Civici" della Regione Toscana (DD. n.11057 del 27/10/2016), a seguito dell'istruttoria della Regione Toscana si conferma che non sono presenti usi civici sul territorio comunale e non si rileva quindi documentazione dalla quale si evinca l'esistenza di beni o diritti civici o revindiche demaniali per il territorio comunale.

Ricognizione dei territori contermini ai laghi

La parte sud del territorio comunale, nella frazione di Stazione, è interessata dalla fascia di rispetto di 300 mt dalla linea di battigia di due invasi artificiali situati nel territorio del Comune di Agliana, in prossimità del confine fra i due Comuni. L'imposizione del vincolo sui due laghi era stato oggetto di osservazione da parte di entrambi i Comuni a seguito dell'adozione del PIT-PPR. La deperimetrazione dei due laghi era stata proposta e recepita anche dal PTC in fase di adozione (DCP n.8 del 23.03.2018) della Variante generale di adeguamento al PIT-PPR: vedi l'allegato f) "Schedatura dei Beni Paesaggistici. Proposta di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PIT ". Detto allegato non era stato riportato nel PTC approvato nel 2020, rinviando direttamente ai Comuni il compito di ulteriori ricognizioni di beni paesaggistici a

seguito di aggiornamento del quadro conoscitivo.

Il compito di proporre l'esclusione dal vincolo dei due invasi compete quindi al Comune di Agliana, nel cui territorio essi ricadono. Il Comune di Montale ritiene che sussistano le ragioni e le condizioni per escludere dal vincolo i due invasi. Allo stato attuale, il PS riporta nella tav. V.01 il vincolo relativo ai due laghi come indicato dal PIT-PPR con le deperimetrazioni previste dal D.Lgs 42/2004 all'art.142 comma 2.

Ricognizione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua

La ricognizione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto di 150 mt ha evidenziato solo l'esigenza di riportare nella tav. V.01 le deperimetrazioni previste dal D.Lgs 42/2004 all'art.142 comma 2. Dette deperimetrazioni interessano solo il corso del torrente Agna a nord di Montale e nell'abitato di Fognano.

Ricognizione dei territori coperti da foreste e da boschi

L'Elaborato 7B del PIT "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge" al punto 8.4. "Metodologia di acquisizione" in particolare specifica che: "Il Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2) fornisce le seguenti condizioni per l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all'art. 3 comma 4 della Legge forestale regionale:

- la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, si considera interrotta la continuità della copertura solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali strade e ferrovie di larghezza mediamente maggiore o uguale a 20 metri, indipendentemente dalla superficie;
- ai fini della determinazione del perimetro dei boschi si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo;
- il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40% da quella avente

copertura inferiore, in questo caso se il limite non fosse facilmente riscontrabile si prevede di valutare il diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.”

La Legge forestale regionale LR39/2000 specifica all’art. 3 comma 5 che “non sono considerati bosco:

- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni”.

Il DPGR 48/R/2003 all’art. 3 entra nel dettaglio delle definizioni delle aree da non considerare “bosco”:

1. Le aree di cui articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2.000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

e) impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da


più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- 1) costituiti con le procedure di cui all'articolo 54;
 - 2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;
 - 3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale.
- f) "formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediate da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all'ente competente".

Tali criteri di esclusione sono illustrati nella Relazione agronomica allegata (Doc.3C). Le aree in questione, di limitato numero ed estensione, sono evidenziate negli elaborati grafici allegati alla presente relazione ed esaminati ciascuno con specifica scheda nella citata Relazione agronomica: le perimetrazioni dei territori coperti da foreste e da boschi risultanti dalla presente ricognizioni sono riportate nella tav. V.01 del PS.

Di seguito si anticipa le aree da escludere dal vincolo rispetto a quanto rappresentato nella cartografia del PIT. Non si dettagliano le modifiche al perimetro delle aree vincolate dal PIT conseguenti a un adeguamento della cartografia con il passaggio dalla scala 1:10.000 alla scala 1:2000 del DBT fornito dalla Regione Toscana. Si specifica che per la ricognizione dei boschi effettuata per il PS è stata utilizzata come base di partenza la ricognizione effettuata dalla Regione Toscana in aggiornamento al PIT-PPR, approvata con DCR 93/2018.



Estratto mappale con evidenziata parte da escludere da vincolo dei boschi



Estratto mappale con ortofotocarta

Si è deciso di escludere tali aree indicate dal PIT/PPR come boschi perché sono localizzate a fondovalle, non sono coperte da boschi e non rispettano quindi le caratteristiche di classificazione della legge forestale regionale LR39/2000. Nel dettaglio la zona indicata comprende più a nord un'oliveta e nella restante parte che corre lungo l'Agna corrisponde di fatto alla vegetazione ripariale fluviale.

Approfondimento del quadro conoscitivo dei beni di potenziale interesse archeologico e dei beni culturali e di presuntivo interesse culturale

Accogliendo con esplicita sollecitazione della Soprintendenza si è provveduto a effettuare un approfondimento del quadro conoscitivo dei beni culturali e dei beni archeologici presenti sul territorio comunale. Tale approfondimento è condensato nei seguenti allegati al presente documento:

- doc.3A Individuazione dei beni culturali e di presuntivo interesse culturale
- doc.3B Beni di potenziale interesse archeologico

Di seguito si dà sinteticamente conto dei due approfondimenti condotti parallelamente sui beni culturali e archeologici.

Beni culturali e di presuntivo interesse culturale

Negli allegati doc.3A e tav.3A sono individuati e rappresentati graficamente i beni culturali e di presuntivo interesse culturale.

In particolare nella tav.3A, come nelle tavv. P.01 e V.01, sono riportati i beni architettonici tutelati per i quali si sono concluse la Verifica o la Dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli art. 12 e 13 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. Tali aree sono state perimetrate a seguito dalle risposta pervenuta al Comune di Montale da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato (Risposta alla lettera n. 14547, del 20/01/2019, protocollo n. 25612 del 21/11/2019). Gli allegati della lettera di risposta contenevano le perimetrazioni e i decreti di tutela dei seguenti beni architettonici:

- Abbazia di San Salvatore e relativa area di rispetto - DDR del 03/11/1995
- Asilo di Fognano (ex Palazzo Martelli) - DDR del 29/05/2006
- Chiesa di Montale - Decreto DDR 552 del 27/10/2011
- Chiesa di San Michele Arcangelo (Tobbiana) - DDR 566 07/11/2011
- Compagnia di San Francesco (Fognano) - DDR 364 del 05/06/2012

- Fattoria Colle Alberto (Fognano) - DDR 67 del 19/02/2015
- Villa Smilea - DM 08/10/1981
- San Martino (Fognano) - DDR 217 del 20/06/2007

Sono inoltre rappresentati nella tav.3A ed elencati nel doc.3B i seguenti beni di presuntivo interesse culturale:


-BENI CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALE "OPE LEGIS" (Art.10 c.1 e c.5 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42) da sottoporre alla verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 c.2 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42

-BENI CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALE "OPE LEGIS" (Art.10 c.4 lett. g) del D.Lgs 22.01.2004, n. 42) quali: le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico da sottoporre alla verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 c.2 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42

-BENI CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALE ai sensi dell'art.11 c.1 lett. a) del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 quali: affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art. 50 c.1 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 di interesse artistico o storico da sottoporre alla verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 c.2 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42

Beni di potenziale interesse archeologico

Negli allegati doc.3B e tav.3B sono schedati e rappresentati graficamente i beni di potenziale interesse archeologico individuati negli appositi studi commissionati dal Comune di Montale alla Dott. Cristina Taddei archeologa che nella premessa del doc.3B illustra i criteri di individuazione dei suddetti beni.



BENI PAESAGGISTICI

Lett. b) - I territori contermini ai laghi

 aree tutelate

Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

 aree tutelate

Aree escluse dal vincolo di tutela (art. 142 comma 2 Dlgs 42/2004)

 aree escluse

Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi

 perimetrazioni del PIT/PPR confermate dalla ricognizione del PS

 perimetrazioni del PIT/PPR non confermate dalla ricognizione del PS